

N. R.G. 470/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Composto dagli Ill.mi Signori:

Dott. Filippo Lamanna	PRESIDENTE
Dott. Simona Delle Site	GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Francesca Iaquina	GIUDICE

Ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. r.g. **470/2019** promossa da:

[Redacted], nato *[Redacted]* rappresentato e difeso dall'Avv.
BUSCAGLIA ELENA

ATTORE

e *[Redacted]*, nata *[Redacted]* rappresentata e difesa dall'Avv.
BUSCAGLIA ELENA

ATTORE

e con l'intervento del Pubblico Ministero

INTERVENUTO

Avente ad oggetto: **scioglimento del matrimonio**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per i ricorrenti

Come da ricorso presentato congiuntamente

Per il P.M.

Accogliersi la domanda proposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla giurisdizione



Deve essere affermata la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3 par. 1, lett. a) del Regolamento CE 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra i vari casi, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Il sig. _____ a sig.ra _____, infatti, entrambi residenti in Italia (v. certificato di residenza dei coniugi in atti).

Sulla legge applicabile

Secondo il disposto dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010, "*1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale*".

Secondo quanto previsto dal successivo art. 6, "*l'accordo di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell'accordo*".

Ebbene, nel caso di specie, con atto redatto per iscritto, datato 31.01.2019 e sottoscritto da entrambi i coniugi, è stata designata quale legge applicabile quella dell'Ucraina, Stato del quale la sig.ra _____ ha la cittadinanza.

Sulla domanda di divorzio

Il sig. _____ e la sig.ra _____ hanno contratto matrimonio in (Ucraina) il _____ con atto iscritto nei registri dello stato civile del comune di _____

Dall'unione coniugale non sono nati i figli.

I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia del divorzio secondo la legge ucraina, la quale, a differenza dell'ordinamento giuridico italiano, non conosce l'istituto della separazione personale dei coniugi.

Secondo quanto previsto dall'art.104 del Codice della famiglia ucraino, il matrimonio si scioglie, oltre che per morte di uno dei coniugi, per effetto del divorzio.

Lo scioglimento del matrimonio per divorzio può essere chiesto da entrambi i coniugi (v. art.105 e 109).

Ritiene il Tribunale che la domanda congiunta di divorzio proposta dal sig. _____ dalla sig.ra _____ possa essere accolta, essendovi prova agli atti della celebrazione del matrimonio in Ucraina



(e della iscrizione del relativo atto nei registri dello stato civile del comune di residenza dei coniugi) ed avendo i coniugi ribadito innanzi al Giudice delegato la propria volontà di porre fine al rapporto matrimoniale.

In assenza di prole, non vi è luogo ad adottare statuizioni accessorie.

L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di NOVARA:

1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in _____ (Ucraina) il _____ dai signori _____, nato il _____ e _____, nata il _____, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di _____
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di _____ di provvedere alle incombenze di legge;

Spese compensate.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 24/04/2019

IL PRESIDENTE

dott. Filippo Lamanna

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Simona Delle Site

